

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/501 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2022

che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 203, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2017, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, GlenBiotech ha presentato allo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, una domanda di approvazione della sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 203.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 20 luglio 2017 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego proposto dal richiedente. Il 5 giugno 2019 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità, in cui si conclude che è prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una consultazione pubblica al riguardo.
- (5) In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'Autorità ha chiesto al richiedente di presentare informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. Lo Stato membro relatore ha valutato le informazioni supplementari e nel luglio 2020 ha presentato la sua valutazione all'Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

⁽¹⁾ (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

